

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

(Riunione del Consiglio Federale del 1° agosto 2002)

MODIFICHE REGOLAMENTARI

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

ART. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. E' fatto divieto alle società di pattuire o, comunque, erogare ai calciatori "professionisti" o agli allenatori premi individuali di qualsiasi natura o sotto qualunque forma, ivi in particolare i premi partita e i premi a punto. Sono consentiti esclusivamente, purchè risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classifiche finali. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili.
2. Gli accordi economici tra società e massaggiatori devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento del massaggiatore.
3. I calciatori "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.

NUOVO TESTO

ART. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Sono consentiti purchè risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classifiche finali. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali, ad esclusione dei premi partita, purchè risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva.
2. (invariato)
3. (invariato)

VECCHIO TESTO

Art. 99 bis

Premio alla carriera

1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile, che abbiano tesserato un calciatore che sottoscrive un contratto da professionista con Società iscritta al Campionato di Serie A, ovvero venga convocato con lo status di professionista in una Nazionale della F.I.G.C., è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 103.291,37 (£.200.000.000). Tale compenso viene equamente ripartito tra le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore, e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della Stagione Sportiva in cui si verificato l'evento ipotizzato.
2. Tutte le controversie tra società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.

NUOVO TESTO

Art. 99 bis

Premio alla carriera

1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 103.291,37 (£. 200.000.000) per la formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato nei seguenti casi:
 - a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A;
 - b) quando il calciatore viene convocato , con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.

2. (invariato)

VECCHIO TESTO

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”

1 La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.

2.La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire nei casi previsti dal contratto-tipo di cui all’accordo collettivo con l’Associazione di Categoria nonché dalle presenti norme.

3.La risoluzione consensuale è ammessa purché prevista da accordo scritto che deve essere depositato presso la Lega entro cinque giorni dalla data di stipulazione unitamente alla dichiarazione liberatoria delle parti.

4.Avvenuta la risoluzione consensuale, il calciatore può ottenere un nuovo tesseramento nella stessa stagione solo nei periodi fissati annualmente per le cessioni di contratto.

5.Il calciatore “non professionista” che, nella stessa stagione sportiva, stipuli un contratto da “professionista”, e ne ottenga la risoluzione consensuale, non può richiedere nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta salva la possibilità di rientro alla società titolare del precedente tesseramento, nonché l’eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

6. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale per recesso unilaterale, quando ammessa, il calciatore non può ottenere un nuovo tesseramento quale “professionista”, o quale “non professionista”, prima dell’inizio della stagione sportiva successiva.

7. Nel caso di risoluzione per morosità o grave inadempienza della società, il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva, purché nei termini stabiliti dal Consiglio Federale per le cessioni di contratto, per altra società anche se ha preso parte a gare del campionato della prima squadra, a condizione che si tratti di società appartenente a campionato o girone diversi. In tale ipotesi, il calciatore “non professionista” che nella stagione sportiva stipuli un contratto da professionista, non può tesserarsi per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti prima dell’inizio della stagione sportiva successiva. Se la risoluzione è dovuta a malattia o infortunio, per il nuovo tesseramento è necessaria l’autorizzazione del Presidente Federale.

8. Il calciatore che, per scadenza di un precedente contratto senza contestuale rinuncia all’indennità di cui all’art. 98, abbia stipulato un nuovo contratto e risolva lo stesso consensualmente nella stessa stagione sportiva, non può stipularne un altro, sempre nella stessa stagione, con società di categoria superiore, se non viene integrata l’indennità di cui all’art. 98, già dovuta alla società per la quale il calciatore era tesserato al momento della stipulazione del contratto risolto consensualmente, mediante ricalcolo col coefficiente previsto per il passaggio diretto del calciatore tra le due società di categoria superiore.

NUOVO TESTO

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”

1.La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.

2.La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da norme federali.

3.Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione

4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5.La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della società dal Campionato della serie C2 a quello della Nazionale Dilettanti, ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre società delle Leghe professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

9. La risoluzione del contratto con calciatore consegue alla retrocessione della società dal Campionato di Serie C2 a quello Nazionale Dilettanti, ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore già tesserato "professionista" e quello già tesserato "giovane di serie", al quale sia stato offerto dalla società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi per altre società delle Leghe Professionistiche nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione, stipulando altro contratto.

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
VECCHIO TESTO
ART. 8**

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni della inibizione o della squalifica

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
NUOVO TESTO
ART. 8**

1. invariato
2. invariato
3. invariato
4. invariato
5. invariato
6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante false attestazioni di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extra comunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.
7. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettere f) (penalizzazione di uno più punti in classifica), g) (retrocessione all'ultimo posto in classifica), h) (esclusione dal campionato di competenza) e i) (non assegnazione o revoca del titolo di campione d'Italia).
8. I dirigenti, soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di (due) anni.
9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni della inibizione o della squalifica.

**VECCHIO TESTO
Art. 16
Recidiva**

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e ne commettano un'altra nella stessa o nelle due stagioni sportive successive, è applicato un aumento della sanzione non inferiore a un terzo.

**NUOVO TESTO
Art. 16
Recidiva**

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano un'altra nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. (abrogato)

1. Qualora la violazione sia della stessa indole, l'aumento sarà compreso tra un minimo della metà ed un massimo del doppio, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del soggetto sanzionato.
2. Le violazioni dell'art. 1, comma 3, del presente Codice da parte dei dirigenti, soci di associazione, e tesserati, quando di esse la società o l'associazione di appartenenza debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia successivamente incolpata, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, per il comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo.
3. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

3. (invariato)

4. (invariato)

Art. 31

Mezzi di prova e formalità procedurali

A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

a1) I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

a2) Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

a3) Limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice Sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura Federale, del Commissario Speciale, se designato per le gare della Serie C, del Commissario di campo, se designato per le gare della Lega Nazionale Dilettanti, che deve pervenire entro le ore 22.00 del giorno successivo a quello della gara. In tale caso il Giudice Sportivo può ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

a4) Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione.

a5) La disciplina di cui ai commi a2) e a3) si applica anche ai tesserati all'interno del recinto del gioco.

B) omissis

C) omissis

D) omissis

E) omissis

Art. 31

Mezzi di prova e formalità procedurali

A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare

a1) (invariato)

a2) (invariato)

a3) (invariato)

a4) Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. In tale caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova della simulazione eventualmente commessa da altri tesserati.

A5) (invariato)

B) (invariato)

C) (invariato)

D) (invariato)

E) (invariato)

L'articolo 99 bis approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 1° agosto 2002 ha sostituito integralmente il testo approvato dal Consiglio Federale il 14 maggio 2002. Di conseguenza l'efficacia del nuovo testo dell'art. 99 bis decorre dal 14 maggio 2002.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2002

IL SEGRETARIO

Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Carraro